



AUDIZIONE INFORMALE PRESSO LE COMMISSIONI I E II DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 1621 recante "Modifiche alla legge 14.01.1994, n. 20, al codice della giustizia contabile e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti e di responsabilità grave; per danno erariale"

La proposta di legge A.C. 1621, c.d. "riforma della Corte dei Conti", introduce una serie di modifiche alla legislazione vigente in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti e di responsabilità per danno erariale, con l'obiettivo, certamente ambizioso, di pervenire a un punto di equilibrio, in materia di responsabilità erariale, coniugando tra loro l'esigenza di ridurre al massimo i danni erariali e quella di evitare al contempo la c.d. "paura della firma", e cioè condotte omissive, tenute dai pubblici funzionari, che ostacolano l'azione dell'Amministrazione e che sarebbero indotte, come leggiamo spesso sui media, dal timore del processo contabile e dell'azione della Corte dei conti in caso di violazioni.

Trattasi, a nostro avviso, di un obiettivo condivisibile, ma traguardabile solo se si parte da una idea di fondo, che è quella di una Corte la cui azione deve essere tesa ad aiutare e supportare le Amministrazioni per prevenire il danno e rafforzarne l'azione amministrativa nel suo complesso, piuttosto che intervenire a valle censurando le condotte e cercando di recuperare il danno erariale eventualmente prodotto.

Ciò premesso, in merito ai contenuti dell'A.C. in argomento, FLP propone le seguenti considerazioni all'attenzione degli onorevoli membri delle Commissioni:

- in ordine alle modifiche che vengono apportate in materia di disciplina dei controlli e di responsabilità amministrativo-contabile, condividiamo l'idea che debba essere privilegiata la ricerca dell'efficienza dell'azione amministrativa rispetto al controllo giudiziale di legalità finanziaria;
- riteniamo che la gravità della colpa debba essere esclusa qualora il danno erariale tragga origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato a seguito di controllo di legittimità, e che quindi il controllo preventivo di legittimità debba essere considerato una esimente della responsabilità per danno erariale;
- pensiamo che vadano quanto più possibile valorizzati gli accordi di conciliazione, sia in sede di mediazione che giurisdizionale, aventi funzione deflattiva del contenzioso (e, con ogni evidenza, di risparmio generale in termini di spesa), prevedendo una responsabilità per colpa grave limitata alla negligenza inescusabile derivante da violazioni di legge;
- condividiamo l'introduzione dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo del giudice contabile, con l'intento di graduare proporzionalmente l'addebito a carico del responsabile in relazione al caso e alle esigenze concrete, da esercitare entro parametri minimi e massimi legislativamente predeterminati, fissando così ex ante un massimo di risarcimento, non più rimesso alla valutazione, discrezionale ed ex post, del giudice contabile;
- siamo a favore dell'introduzione dell'obbligo di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'Amministrazione per colpa grave - che non avrebbero comunque in generale, a nostro giudizio, un effetto deresponsabilizzante sui pubblici dipendenti, come pure qualcuno ha paventato in sede di audizione -, ma li porrebbero invece nelle migliori condizioni per meglio operare; a

tal proposito, però, esprimiamo avviso decisamente contrario a che la polizza venga pagata attraverso una quota di salario accessorio del dipendente pubblico;

- esprimiamo non condivisione anche in merito alla durata del procedimento disciplinare, avviato a seguito di sentenza di condanna per responsabilità, che si prevede debba concludersi entro il tempo di sospensione del servizio disposto dalla Corte dei Conti (da sei mesi a tre anni), in quanto in tal modo si va ad introdurre di fatto una disciplina speciale rispetto a quanto previsto dal D. Lgs 165, ritenendo di contro che sarebbe utile un allineamento della durata di detto procedimento a quella previste dal TUPI;
- in merito alla norma sulle sanzioni pecuniarie per il pubblico ufficiale in ambito PNRR, essa appare, a nostro avviso, in contrasto con la ratio ispiratrice del DDL: se infatti, nelle precedenti norme, si osserva una limitazione della responsabilità a casi di dolo, colpa grave, grave negligenza ecc., in questo caso ci sembra si tratti di una responsabilità genericamente determinata da “fatto imputabile”. In tal modo, non si tiene sicuramente conto della complessità del procedimento amministrativo che vede coinvolte molteplici figure, con diverse responsabilità, motivo per il quale sarebbe auspicabile, a nostro giudizio, una maggiore definizione del “fatto imputabile”, valorizzando gli elementi del dolo e della colpa grave;
- quanto poi all’introduzione di una nuova funzione consultiva della Corte dei Conti, finalizzata ad estendere agli Enti territoriali la possibilità di chiedere alla stessa pareri su concreti atti di gestione, nel dividerne in ogni caso la scelta, riteniamo debba essere seriamente valutata la possibilità, a nostro avviso concreta, di trovarsi poi di fronte a una domanda estremamente elevata di pareri e, con essa, al rischio per questo di mettere in sofferenza le Sezioni regionali, la cui attuale organizzazione potrebbe non essere adeguata a reggere quell’urto.

Quest’ultimo aspetto, ci consente di allargare il ragionamento alla necessità, più in generale, una volta entrata in vigore la riforma funzionale, di porre mano alla organizzazione attuale della Corte dei Conti tramite un graduale processo di riordino, ovviamente attraverso una fase di confronto con le Rappresentanze sindacali, potenziando in primo luogo il numero dei magistrati e il numero di personale delle strutture impegnate nelle attività di controllo rispetto a quelli impiegati in attività giurisdizionale.

Il richiamo di cui sopra rimanda ad ulteriore ragionamento, che FLP fa da parecchio tempo: l’assetto attuale organizzativo della P.A. appare un sistema ancora farraginoso e molto burocratico, caratterizzato da un sistema gestionale e decisionale fermo ai primi anni del 1900, quando gli atti da assumere erano ridotti e peraltro tutti cartacei.

A questo si aggiunge il moltiplicarsi di norme e regolamenti che negli anni si sono succeduti, e che spesso si sono aggiunti a quelli precedenti, senza modificarne gli ambiti, con la conseguenza di rendere sempre più difficile e contorta l’applicazione corretta da parte di amministratori e funzionari pubblici.

Da allora, il mondo è sicuramente cambiato e quindi anche l’azione delle PA deve essere adeguata ai nuovi tempi per stare ai tempi con le nuove esigenze e con le domande della società.



Per questo occorre ripensare il ruolo e il modo di essere della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, di una Pubblica Amministrazione non più ostile ma vicina ai bisogni e alle necessità dei cittadini.

Occorre per questo un deciso aumento di efficienza della PA, poggiata su semplificazioni, digitalizzazione, innovazione dei processi, ma soprattutto sulla valorizzazione del personale, sviluppandone le competenze attraverso una formazione diffusa, perché i ritardi, gli errori, le inefficienze dipendono in gran parte anche da questo. Occorre dunque investire sulle PA e sul suo personale, il che soprattutto facilita e migliora servizi e prestazioni a cittadini e imprese, con un importante ritorno in termini di PIL e di sviluppo del Paese.

E' necessario inoltre rendere più semplice e leggibile il piano delle competenze dei diversi soggetti istituzionali in campo (Stato, Regioni, Comuni, Enti territoriali, etc.), assegnando ad ognuno di essi non un pezzo di competenze, ma competenza piena su un dato provvedimento, evitando così, il più possibile, i conflitti di competenze che spesso paralizzano o quantomeno allungano a dismisura l'azione amministrativa.

In definitiva riteniamo che lo sforzo del legislatore, su una materia come questa, sempre più rilevante per i grandi riflessi che ha sull'economia e sullo sviluppo del nostro Paese, debba essere quello di contemperare le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e di tutela del pubblico dipendente, con la salvaguardia del ruolo e delle competenze della Corte dei Conti come Organo comunque deputato alla salvaguardia del bilancio pubblico.

A conclusione del nostro intervento, desideriamo ringraziare i Presidenti, on. Nazario Pagano e on. Ciro Maschio per aver audito la nostra O.S., e ringraziamo gli onorevoli Commissari dell'attenzione prestata.

**IL SEGRETARIO GENERALE FLP
(dr. Marco Carlomagno)**

Roma 24 settembre 2024

